

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. h96 del 10 DIC. 2014

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza n. 1046/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo promosso dal Comune di Castelvetrano contro CARADONNA Simone Marcello. Nomina difensore Avv. Salvatore Giacalone.

L'anno duemila quattordici il giorno dieci del mese di dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior

CALCARA Paolo

LOMBARDO Francesco

CASTELLANO Maria Rosa

CAMPAGNA Marco Salvatore

RIZZO Giuseppe

CENTONZE Antonino

-- Sindaco

-- Assessore

-- Assessore

-- Assessore

-- Assessore

-- Assessore

-- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

VISTA la Sentenza n. 643/2011, resa dal Tribunale di Marsala il 11/11/2011 (**AII. A**), a definizione del giudizio civile R.G. n. 671/2010, promosso dall'Avv. CARADONNA Simone Marcello contro il comune di Castelvetrano con la quale lo stesso è stato riammesso ad esercitare le revocate funzioni dirigenziali, fino alla naturale scadenza dell'incarico;

VISTA la sentenza n. 1046/2014 (**AII. B**), resa dalla Corte di Appello di Palermo, con la quale è stata confermata la sopra citata sentenza n. 643/2011, con condanna del Comune di Castelvetrano al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 6.615,00 per compensi, oltre oneri di legge;

VISTA la nota prot. gen. n. 1846 del 19/11/2014 (**AII. C**), con la quale l'avv. Salvatore Giacalone, procuratore *ad litem* del Comune di Castelvetrano, nel definito giudizio di Appello (sentenza n. 1046/2014), ha relazionato in merito alla possibilità di interporre ricorso per Cassazione avverso la suddetta decisione;

RITENUTO che, appare opportuno gravare per Cassazione la suddetta decisione n. 1046/2014, nominando difensore di fiducia dell'Ente l'Avv. Salvatore Giacalone per le motivazioni già rassegnate nella precedente deliberazione n. 24 del 26/01/2012 (**AII. D**), con la quale la G.M. ha deliberato di proporre appello per la riforma della sentenza n. 643/2011 emessa dal Tribunale di Marsala e nominato legale del Comune di Castelvetrano l'Avv. Salvatore Giacalone per rappresentare e difendere questa P.A., nonché per la conoscenza che lo stesso ha dell'oggetto del contendere;

VISTA la nota prot. n. 1850 del 20/11/2014 (**AII. E**) dell'Avv. Francesco Vasile con la quale ha confermato l'opportunità di nominare legale del Comune di Castelvetrano l'Avv. Salvatore Giacalone per rappresentare e difendere questa P.A, già procuratore nella precedente fase di gravame;

VISTA la parcella proforma (**AII. F**), con la quale l'Avv. Salvatore Giacalone, nell'accettare l'incarico, ha quantificato la somma al superiore titolo richiesta, specificando che la stessa è stata calcolata avuto riguardo alla vigente tariffa professionale (D.I. n. 55/2014), con riduzione della stessa del 25%, per un totale di € 7.966,52;

CONSIDERATO che l'unico rimedio esperibile per opporre la suddetta sentenza è il ricorso per Cassazione, sussistendone i presupposti di legge;

RITENUTA l'opportunità di proporre ricorso per Cassazione, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetrano;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Salvatore Giacalone, per interporre gravame e costituirsi in giudizio nell'interesse della P. A. nel promuovendo procedimento, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa l'elezione di domicilio in Roma;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**AII. G**), con la quale l'Avv. Salvatore Giacalone ha dichiarato di essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e di essere in regola con i versamenti contributivi in favore del predetto Ente previdenziale;

RILEVATO che occorre impegnare la somma di € 7.966,52, comprensiva di IVA e CAP, al lordo delle ritenute di legge, per il compenso dovuto al suddetto legale, cui potrà farsi fronte mediante impegno al Capitolo 510.1 del Peg 2014 che non presentando disponibilità viene impinguato, di pari importo, mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 166, comma 2-bis, al D.Lgs 267/2000, del Fondo di Riserva;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessita e l'opportunità del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) - **PROPORRE** ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1046/2014, emessa dalla Corte D'Appello di Palermo – Sez. Lavoro, nella causa civile iscritta al n. R.G. 279/2012, promossa dal **Comune di Castelvetro** contro **Caradonna Simone Marcello** rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Massimiliano Marinelli.

2) - **NOMINARE**, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Salvatore Giacalone, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel promuovendo giudizio, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa l'elezione di domicilio in Roma.

3)- **AUTORIZZARE** il Dirigente del Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane a sottoscrivere con il nominato Professionista il relativo disciplinare di incarico, come da minuta allegata alla presente deliberazione;

4) - **AUTORIZZARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente

5) - **DARE ATTO** che dall'assunzione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 7.966,52, comprensiva di IVA e CAP, al lordo delle ritenute di legge, per il compenso dovuto al suddetto legale, cui potrà farsi fronte mediante impegno al Capitolo 510.1 del Peg 2014 che non presentando disponibilità viene impinguato, di pari importo, mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 166, comma 2-bis, al D.Lgs 267/2000, del Fondo di Riserva;

6) - **INCARICARE** il Dirigente del Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane di effettuare tutti gli atti necessari all'impegno e liquidazione della somma suddetta.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE

STIPULATO TRA

Comune di Castelvetro (P.IVA 00296480817) in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, ai fini del presente atto rappresentato dal Dott. Paolo Natale, Dirigente del Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, giusta deliberazione di G.M. n. ____ del _____

ED IL PROFESSIONISTA

Avv.to Salvatore Giacalone

Oggetto: Incarico di assistenza legale e mandato alle liti per promuovere ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1046/2014, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro.

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno _____ (__) del mese di _____ (___), nei locali comunali, tra il Comune di Castelvetro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ai fini del presente atto rappresentato dal Dott. Paolo Natale, Dirigente del Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, ed il Professionista, Avv.to Salvatore Giacalone, nato a Marsala il 05/04/1962 (c.f. CGL SVT 62D05 E974Q), pec: avvocato.giacalone@pec.it, con studio in Marsala, via Vito Falco n. 2/C, si stipula il seguente contratto professionale, di seguito meglio specificato e regolamentato

PREMESSO

- **che** il Comune di Castelvetro, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, già con precedente deliberazione di G.M. n. 279 del 17/06/2010, ha conferito a Professionista esterno mandato per la gestione del contenzioso promosso dal Dott. Caradonna Simone Marcello dinanzi al Tribunale di Marsala - Giudice del Lavoro, avente ad oggetto: "*Ricorso ex art. 409 CPC notificato al Comune il 24/05/2010 ad istanza del dr. Simone Marcello Caradonna. Nomina legale esterno Avv. Salvatore Ciaravino, libero professionista, e impegno di spesa*", definitosi con sentenza n. 643/2011, emessa dal Tribunale di Marsala - Giudice del Lavoro, il 11/11/2011
- **che** il Comune di Castelvetro, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, già con precedente deliberazione di G.M. n. 24 del 26/01/2012, ha conferito a Professionista esterno mandato per la gestione del contenzioso promosso dal Comune di Castelvetro contro il Dott. Caradonna Simone Marcello dinanzi alla Corte di Appello di Palermo - Sezione per le controversie di lavoro, avente ad oggetto: "*Appello avverso sentenza 643/2011 emessa dal Tribunale di Marsala*

promosso dal Comune di Castelvetroano contro Simone Marcello Caradonna. Nomina difensore avv. Salvatore Giacalone", definitosi con sentenza n. 1046/2014;

- **che**, avverso la suddetta decisione, il comune di Castelvetroano, con deliberazione di G.M. n. _____ del _____, si è determinata a proporre ricorso per Cassazione, dando mandato, al superiore fine, all'Avv. Salvatore Giacalone ed autorizzando il Dirigente del Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, Dott. Paolo Natale, a sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico professionale.

Tutto ciò premesso, tra le comparenti parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

- ART. 1 -

La superiore premessa costituisce parte integrante del presente contratto.

- ART. 2 -

Il Comune di Castelvetroano, come sopra rappresentato, conferisce all'Avv. Salvatore Giacalone, iscritto all'Albo dei Cassazionisti ed altre Giurisdizioni Superiori, la gestione del contenzioso giudiziale avente ad oggetto il ricorso per Cassazione da incoare avverso la sentenza n. 1046/2014, resa dalla Corte di Appello di Palermo - Sezione per le controversie di lavoro.

- ART. 3 -

Il presente incarico rientra tra quelli che escludono vincoli di subordinazione ed obbligo di esclusiva e si considererà cessato non appena estinta ogni obbligazione nascente dallo stesso, intendendosi affidata al suddetto Professionista ogni incombenza e/o onere, compreso quello connesso alla qualità di procuratore speciale per l'espletamento dell'incarico, con i poteri conferiti giusta procura speciale apposta a margine dell'incoando ricorso per cassazione.

- ART. 4 -

L'incarico professionale ha ad oggetto specifico:

- lo studio degli atti e delle vicende giudiziali relative al ricorso R.G. n. 279/2012, promosso dal Comune di Castelvetroano contro Caradonna Simone Marcello, definito con sentenza n. 1046/2014, resa dalla Corte di Appello di Palermo - Sezione per le controversie di lavoro.

- la redazione del ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, nonché di tutti atti successivi e/o contestuali alla instaurazione del giudizio;

L'incarico, inoltre, dovrà essere svolto personalmente dal Professionista, il quale ha facoltà di avvalersi di propri collaboratori, delegati o sostituti, ai quali, in ogni caso, sarà concesso l'accesso agli uffici comunali, previa autorizzazione, anche verbale, del responsabile dell'ufficio.

Spese ed oneri sopportati per la prestazione resa da eventuali collaboratori e/o domiciliatari resteranno a totale carico del Professionista.

- ART. 5 -

Dichiarano le parti che il corrispettivo della prestazione, oggetto del presente contratto, è stato quantificato e regolato nei termini espressamente indicati nella parcella pro forma indirizzata ed acquisita dal Comune di Castelvetroano, al

protocollo generale al n. 47797 del 2/12/2014, per un importo complessivo di € 7.966,52, (euro settemilanovecentosessantasei/52). La predetta somma è stata calcolata avuto riguardo alla vigente tariffa professionale con riduzione della stessa del 25%, che dovrà corrispondersi, anche mediante acconti.

In ordine alle spese non imponibili, quantificate forfettariamente nell'importo massimo di € 2.000,00, le stesse saranno conteggiate con un ribasso a piè di lista che il Professionista avrà cura di fornire in uno ai documenti fiscali necessari alla liquidazione e pagamento del compenso.

- ART. 6 -

La fatturazione dei compensi, da intendersi al lordo di IVA e ritenute fiscali e previdenziali, potrà essere effettuata, anche in pendenza dell'instaurato ricorso per Cassazione e fino alla concorrenza dell'importo massimo concordato. Ai fini della liquidazione e pagamento, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, il Professionista dovrà preventivamente trasmettere, oltre al documento fiscalmente valido, attestazione e/o autocertificazione in ordine alla regolarità contributiva propria e di propri eventuali lavoratori dipendenti.

Dal presente incarico non matureranno per l'Avvocato compensi di natura diversa da quelli espressamente regolamentati, né trattamenti aggiuntivi, né sarà corrisposta alcuna indennità conseguente alla naturale cessazione del rapporto, se non quella in misura fissa ed invariabile sopra concordata.

- ART. 7 -

L'incarico affidato al nominato Professionista viene espressamente qualificato quale prestazione di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2230 e ss. del codice civile, con obbligo per lo stesso al rigoroso rispetto non soltanto delle norme ivi contenute, ma, altresì, di quelle regolamentate nel codice deontologico forense.

Detto incarico verrà, di norma, prestato presso la sede di lavoro del nominato Professionista.

- ART. 8 -

E' fatta salva la facoltà delle parti di recedere dal presente contratto in caso di accertato e motivato inadempimento contrattuale, dandone comunicazione all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata a/r, almeno trenta giorni prima della risoluzione del rapporto.

Le parti, ove lo ritengono opportuno, possono far pervenire le proprie osservazioni e/o contestazioni in merito all'esercitando recesso entro giorni quindici dal ricevimento del regolamento preavviso.

- ART. 9 -

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicheranno le norme vigenti in materia, purché non in contrasto con quanto ivi regolamentato.

- ART. 10 -

Tutte le controversie che potranno insorgere tra il Professionista ed il Comune di Castelvetro verranno giudicate e risolte da un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui uno scelto dal Comune, uno dal Professionista, ed il terzo da

designarsi d'intesa tra le parti ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Marsala.

Letto Confermato e Sottoscritto
Comune di Castelvetro
Dott. Paolo Natale

IL PROFESSIONISTA

Avv. Salvatore Giacalone

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e seguenti del codice civile si approvano espressamente per iscritto le clausole contrattuali di seguito indicate: **art. 2** (conferma affidamento incarico professionale); **art. 4** (oggetto incarico - obbligo di collaborazione); **art. 5** (determinazione del compenso - corresponsione acconti); **art. 6** (modalità e termini della fatturazione dei compensi); **art. 8** (recesso); **art. 10** (clausola compromissoria).

Letto Confermato e Sottoscritto
Comune di Castelvetro
Dott. Paolo Natale

IL PROFESSIONISTA

Avv. Salvatore Giacalone



(Att. 9)

N. 643/10 sent.
N. 567/10 cron.
N. 643/10 reg. istr.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MARSALA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice del lavoro, dott.ssa Caterina Greco ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 671/2010 R.G. promossa

da

CARADONNA SIMONE MARCELLO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Garilli per procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Rallo in Marsala, via Cammareri Scurti n. 21,

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Ciaravino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Antonietta Tosto in Marsala via Grazia Vecchia n. 14,

- resistente -

OGGETTO: pubblico impiego - licenziamento.

CONCLUSIONI: per le parti, come dai rispettivi atti difensivi.

9

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 13 maggio 2010 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Comune di Castelvetro, in persona del sindaco pro-tempore, esponendo:

- di avere ricoperto dall'11.4.2005 l'incarico di dirigente del VI Settore, quale Comandante dei Vigili Urbani, in virtù di successivi provvedimenti sindacali, da ultimo in virtù del provv. n. 47 del 28.6.2007, confermato da successivo contratto di diritto privato a tempo determinato, con scadenza alla fine del mandato del Sindaco;

- che con provv. n. 101 del 31.7.2009, previo avvio del relativo procedimento di revoca, il contratto di lavoro veniva risolto con effetto immediato, alla luce di diversi addebiti, tra cui il notevole ritardo con cui il Caradonna avrebbe adempiuto ad atti di propria competenza, l'esercizio davanti al Giudice di Pace della difesa tecnica del Comune in modo infedele, l'insufficiente organizzazione del servizio di Polizia Municipale, una scarsa capacità gestionale testimoniata dall'intensificazione della corrispondenza con il Sindaco, l'intralcio all'attività di redazione del bilancio ed il mancato raggiungimento degli obiettivi;

- deducendo che tali motivi risultavano tutti insussistenti e pretestuosi e che il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale era stato adottato senza il rispetto delle norme procedurali previste dall'art. 21 D. Lgs 165/2001 e dall'art. 23 CCNL area dirigenza degli enti locali, chiedeva accertarsene l'illegittimità ed ordinarsi, per l'effetto, al Comune convenuto, di reintegrare il ricorrente nell'incarico già ricoperto, oltre alla corresponsione delle retribuzioni o, in subordine, al risarcimento del danno, parametrato all'importo delle retribuzioni perdute a causa dell'illegittima privazione dell'incarico.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito il Comune di Castelvetrano, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto; in particolare, la parte datoriale ha dedotto l'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 19 D. Lgs. 165/2001, l'erroneo richiamo alla procedura di cui all'art. 23 CCNL di settore e la fondatezza di tutti gli addebiti indicati a giustificazione del provvedimento di revoca.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.

Indi, assegnato termine per il deposito di note scritte, sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti difensivi, all'odierna udienza la controversia è stata decisa con lettura della presente sentenza.

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

È opportuno chiarire brevemente il panorama normativo entro cui si agita la presente controversia.

La materia dei rapporti di lavoro dirigenziale è disciplinata, nella sua portata generale, dagli art. 19 e ss. D. Lgs 165/2001; nella stesura in vigore all'epoca dei fatti l'art. 19 prevedeva, tra l'altro, che la durata di tali incarichi non potesse eccedere il periodo di cinque anni.

A tale norma si affianca quella dettata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. lgs. N. 267/2000) che all'art. 110 stabilisce, tra l'altro: "*1. Lo statuto (dell'ente, n.d.r.) può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. ...3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica.*"

Orbene il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato dal Comune di Castelvetro, all'art. 38 bis disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali prevedendo che detti incarichi vengono attribuiti con contratti di lavoro privatizzato a tempo determinato, secondo la disciplina del CCNL nazionale del personale dirigenziale del comparto regioni e autonomie locali e con esplicito richiamo della normativa di cui all'art. 19 comma 6 D. Lgs. 165/2001; la norma prevede altresì che la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente così nominato è affidata al Nucleo di Valutazione; che, previa adeguata pubblicizzazione dell'incarico da conferire, conclusivamente lo stesso viene comunque conferito con provvedimento sindacale che individua il soggetto da nominare, a suo insindacabile giudizio, stante il carattere fiduciario dell'incarico; prevede, infine, che il contratto è risolto di diritto, oltre che nei casi previsti dalla legge, altresì con provvedimento del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'atto finale di revoca deve essere inoltre preceduto da motivate contestazioni.

Alla luce di tali brevi richiami, giova innanzitutto precisare che la naturale scadenza dell'incarico dirigenziale in esame va individuata nel 28.6.2012, decorrendo il termine quinquennale previsto dall'art. 19 D. Lgs 165/2001 non già, come vorrebbe il Comune convenuto, dal primo incarico dirigenziale conferito al ricorrente, bensì dall'ultimo incarico, datato 28.6.2007 che costituisce a tutti gli effetti nuovo incarico, sorretto da un nuovo ed autonomo contratto.

Tale scadenza, peraltro, appare compatibile anche con il diverso termine previsto dall'art. 110 D. Lgs 267/2000, in virtù della usuale coincidenza delle date di nomina del nuovo organo di direzione politica

dell'ente con quelle delle nomine dirigenziali dallo stesso effettuate, non risultando agli atti che sia *medio tempore* intervenuta la cessazione del mandato del sindaco.

Tanto premesso, occorre brevemente riassumere e coordinare la normativa riguardante il caso, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui il dirigente venga revocato dall'incarico per mancato conseguimento degli obiettivi.

L'art. 38 bis del regolamento citato, come visto, prevede il previo accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione e, previa motivata contestazione degli addebiti, l'adozione di una delibera da parte della Giunta Municipale, concernente la revoca del dirigente, ed infine l'adozione del relativo provvedimento da parte del Sindaco.

La revoca dell'incarico dirigenziale per il caso di mancato conseguimento degli obiettivi prefissati, nei casi più gravi, è poi disciplinata dall'art. 21 D. Lgs 165/2001 mentre il successivo art. 22 stabilisce che "*i provvedimenti di cui all'art. 21 comma 1 - nella sua formulazione anteriore alla L. 150/2009 - sono adottati previo parere conforme di un comitato dei garanti*"; rafforzando e confermando la previsione legislativa, peraltro di per sé inderogabile *in peius*, la contrattazione collettiva nazionale applicabile al rapporto (CCNL area dirigenza comparto regioni enti locali del 22.2.2006), pur rinviando ai regolamenti adottati dalle autonomie locali quanto all'individuazione degli "*effetti sanzionatori degli accertamenti negativi, il relativo procedimento e gli strumenti di tutela*", all'art. 15 espressamente prevede che "*i provvedimenti previsti dall'art. 23 bis comma 1 lett. b), c) d) del CCNL del 10.4.1996 (quindi anche la revoca dell'incarico, indicata alla lett d)), sono*

adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi entro trenta giorni; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere; il comitato di garanti prima della formulazione del parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2 ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato anche assistito da persona di fiducia".

Secondo l'assunto del Comune resistente nel caso in esame non sarebbe stato necessario acquisire il previo parere del comitato dei garanti, atteso che la fattispecie in esame rientrerebbe nei casi previsti dall'art. 23 comma 1 lett a), per i quali detto parere non è in effetto richiesto.

Tale assunto non può essere condiviso.

Il caso tipizzato alla lett. a) dell'art. 23 del CCNL citato attiene, infatti, ai casi in cui il dirigente, a seguito di scadenza naturale dell'incarico dirigenziale, venga riassegnato alle funzioni della categoria di provenienza, riferendosi espressamente la norma al "*personale interno al quale sia stato eventualmente conferito, con contratto a termine, un incarico dirigenziale sempreché detto conferimento sia consentito dalla normativa vigente all'ente*"; ben diversa è l'ipotesi che viene qui in considerazione, laddove l'incarico già conferito al Caradonna, com'è pacifico tra le parti, non è terminato per sua naturale scadenza ma è stato revocato in epoca anteriore per il contestato mancato raggiungimento degli obiettivi, ipotesi questa che va propriamente ricondotta nell'alveo di cui alla lett. d) del medesimo articolo (recesso dal rapporto di lavoro per i casi più gravi); d'altronde tale interpretazione appare l'unica possibile se si considera l'ovvia necessità che proprio per il più grave dei provvedimenti adottabili nei confronti del dirigente (e qui adottato in concreto) non sia imposta la previa acquisizione di un parere consultivo da parte del comitato dei garanti e siano quindi

approntate tutele più blande di quelle, invece, previste per sanzioni meno gravi (quali quelle previste dalle lett. b) o c) dell'art. 23).

Orbene, raffrontando tale normativa con quanto accaduto nel caso di specie, come documentato in atti, si osserva che: in data 17.7.2009 il Nucleo di Valutazione ha trasmesso agli interessati ed al sindaco la valutazione dei dirigenti relativa agli obiettivi raggiunti nel 2008, così come redatta a seguito delle riunioni del 7 e 14 luglio; detta relazione evidenzia un insufficiente conseguimento degli obiettivi da parte dell'odierno ricorrente (doc. 7); con nota del 16.7.2009 (quindi addirittura precedente all'acquisizione della relazione del Nucleo di Valutazione) è stato comunicato al Caradonna l'avvio del procedimento di revoca dell'incarico con avvertimento della possibilità di prendere visione degli atti e di far pervenire eventuali scritti difensivi, senza tuttavia la formalizzazione di alcuna contestazione; con provvedimento n. 101 del 31.7.2009 il sindaco, evidenziato il venir meno del rapporto fiduciario, contestando una serie di addebiti e richiamando altresì la valutazione negativa del nucleo di valutazione, ha adottato la delibera di recesso del rapporto contrattuale; con delibera del 7.8.2009 la Giunta Municipale ha preso atto del giudizio espresso dal Nucleo di Valutazione con riferimento agli obiettivi raggiunti dal Caradonna nel 2008 e, dato altresì atto che, con determina sindacale del 31.7.2009 n. 101 (doc. 6) il contratto di diritto privato di incarico dirigenziale era stato risolto con revoca immediata della funzione, ha deliberato di *"contestare al dott. Caradonna ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 bis del regolamento degli uffici e servizi .. il mancato raggiungimento degli obiettivi come meglio precisati in premessa e riportati nel verbale del nucleo di valutazione"* (doc.8).

Tale sintetico *excursus* rende del tutto evidente la sussistenza di

diverse violazioni delle norme procedurali che sottendono alla possibilità di revocare un incarico dirigenziale nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Innanzitutto deve porsi mente al fatto che nessun parere del comitato dei garanti è stato acquisito, così come richiesto dalla normativa statale a carattere inderogabile, ma anche dalla contrattazione collettiva; né l'ente può giustificarsi alla luce della mancata costituzione di tale comitato, non potendo il dipendente subire la mancanza di una forma di garanzia a causa di un comportamento inerte della stessa P.A. chiamata a costituire detto organismo, deputato a svolgere la funzione di garanzia imposta dalla legge. Né tale parere, che deve riguardare *ad hoc* la proposta di revoca dell'incarico dirigenziale, può ritenersi sostituito validamente dalla relazione sul raggiungimento degli obiettivi, redatta dal nucleo di valutazione nelle linee generali per tutti i dirigenti.

Inoltre il provvedimento di revoca dell'incarico, ed ancor prima il provvedimento di avvio del procedimento di revoca, non è stato preceduto, come d'obbligo, da previa delibera della Giunta Municipale; infatti, nel nostro caso tale delibera, oltre ad intervenire successivamente all'adozione del provvedimento sindacale di recesso, non ha neppure avuto ad oggetto tale provvedimento, né ha provveduto a ratificarlo, limitandosi soltanto a deliberare la contestazione degli addebiti al Caradonna.

A fronte di tali macroscopiche violazioni dell'iter procedimentale sotteso alla revoca dell'incarico dirigenziale conferito al ricorrente dal 28.6.2007 non resta che dichiarare l'illegittimità del provvedimento n. 101 adottato dal Sindaco di Castelvetrano in data 31.7.2009.

L'accertamento dell'illegittimità formale dell'atto esonera questo giudice dalla valutazione delle censure avanzate nel merito del medesimo

provvedimento; né assume alcuna rilevanza l'asserito carattere fiduciario dell'incarico dirigenziale, apparendo di tutta evidenza come tale caratteristica non esoneri affatto il Sindaco dall'osservanza delle norme procedurali che presidiano il provvedimento in questione, finalizzate a far sì che la sua adozione avvenga pur sempre nel contraddittorio delle parti e nel legittimo esercizio del diritto di difesa dell'interessato, a fronte di un provvedimento che non può mai sfociare in puro arbitrio e che, al contrario, va comunque adeguatamente motivato sì da essere sottoposto al vaglio di ragionevolezza da parte dell'autorità giudiziaria, chiamata a verificare che l'esercizio di tal potere discrezionale non sfoci in ipotesi di abuso.

Per l'effetto, venuti meno gli effetti giuridici di tale atto, il Caradonna va riammesso ad esercitare le funzioni dirigenziali che gli erano state conferite con il predetto provvedimento di nomina, sino a naturale scadenza dell'incarico (28.6.2012).

A tal proposito merita ricordare che, dopo un contrasto giurisprudenziale venutosi a creare tra le sezioni della Suprema Corte, le Sezioni Unite hanno infine affermato il principio, qui condiviso, secondo cui *"In caso di illegittimità, per contrarietà alla legge, del provvedimento di riforma della pianta organica di un Comune, con soppressione delle posizioni dirigenziali, questo deve essere disapplicato dal giudice ordinario, con conseguente perdita di effetti dei successivi atti di gestione del rapporto di lavoro, costituiti dalla revoca dell'incarico dirigenziale, non sussistendo la giusta causa per il recesso anticipato dal contratto a tempo determinato che sorge a seguito del relativo conferimento, con diritto del dirigente alla riassegnazione di tale incarico precedentemente revocato, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca."* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3677 del 16/02/2009).

Conclusivamente il Comune convenuto va condannato a riassegnare a Caradonna Simone Marcello l'incarico dirigenziale revocato con provvedimento sindacale n. 101 del 31.7.2009 ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra la retribuzione che lo stesso avrebbe percepito in virtù dell'incarico illegittimamente revocato e quanto lo stesso ha *medio tempore* continuato a percepire in virtù del diverso collocamento all'interno della dotazione organica del Comune, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, condanna il Comune di Castelvetro a riammettere Caradonna Simone Marcello nell'incarico dirigenziale di Comandante dei Vigili Urbani, revocato con provvedimento sindacale n. 101 del 31.7.2009, sino alla sua naturale scadenza (28.6.2012) ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra la retribuzione che lo stesso avrebbe percepito in virtù dell'incarico illegittimamente revocato e quanto lo stesso ha *medio tempore* continuato a percepire in virtù del diverso collocamento all'interno della dotazione organica del Comune, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.

Condanna inoltre il Comune convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 2.300,00 di cui € 1.000,00 per onorari, oltre IVA, cpa e rimb. forf. spese generali.

Marsala, 11 novembre 2011.

Il Funzionario Giudiziario
Antonio Eucalo



Il Giudice
Caterina Greco

(ALL. B)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZ. LAVORO

SENT. N° 1046/14 *W*

CRON. N° 8510/14

La Corte d'Appello di Palermo. Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dott. Enrico Porrello | Presidente |
| 2) dott. Fabio Civiletti | Consigliere rel. |
| 3) dott. Gianfranco Pignataro | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 279 R.G.A. 2012. promossa in grado di appello

DA

COMUNE DI CASTEVETRANO, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore GIACALONE, giusta procura a margine del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano GIUFFRIDA, in Palermo, Via Alessio NARBONE 58;

Appellante

CONTRO

CARADONNA SIMONE MARCELLO, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Massimiliano MARINELLI, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Marchese di Villabianca 54;

Appellato

OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO - REVOCA INCARICO DIRIGENZIALE.

All'udienza del 22/05/2014, i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

Premesso che con ricorso del 13/02/2012, il COMUNE DI CASTELVETRANO ha proposto appello avverso la sentenza n° 643/11, con la quale il Giudice del Lavoro del

Tribunale di Marsala ha condannato il predetto Ente a riammettere CARADONNA Simone Marcello nell'incarico dirigenziale di Comandante dei Vigili Urbani, revocatogli con provvedimento del Sindaco n° 101 del 31/07/2009, sino alla sua naturale scadenza ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra la retribuzione che lo stesso avrebbe percepito in virtù dell'incarico dirigenziale illegittimamente revocato e quanto lo stesso aveva *medio tempore* continuato a percepire in virtù del diverso collocamento all'interno della dotazione organica del Comune, oltre gli interessi legali ed il rimborso delle spese di lite:

Rilevato che il CARADONNA, ritualmente costituitosi con memoria depositata il 16/01/2014, ha invocato il rigetto del gravame avversario e che all'udienza del 22/05/2014, la Corte ha deciso come da separato dispositivo;

Ritenuta l'infondatezza del gravame, atteso che la disposizione contrattuale richiamata nel ricorso in appello (art. 2 del contratto individuale di lavoro del 28/06/2007, stipulato in applicazione dell'art. 38 bis del Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi), nella parte in cui prevede una rescissione unilaterale e anticipata, senza alcun preavviso, dell'incarico dirigenziale ad insindacabile giudizio del sindaco, è radicalmente nulla per contrarietà a norme imperative, atteso che, ai sensi dell'art. 21 D.l.vo n° 165/01, la revoca dell'incarico dirigenziale è prevista tassativamente per il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero per l'inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del D.l.vo 30/07/1999 n° 286 e tale provvedimento, ai sensi dell'art. 22 D.l.vo n° 165/01, deve essere adottato previo parere conforme di un Comitato di Garanti, per cui al di fuori di tali ipotesi e della responsabilità disciplinare, soggette all'osservanza di una rigorosa disciplina sostanziale e procedimentale, non è configurabile una fattispecie di revoca *ad nutum*, quale quella illegittimamente introdotta dalla suddetta clausola negoziale;



Considerato che tale nullità è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 1421 cod. Civ. e ad essa consegue la sostituzione di diritto della clausola nulla con le richiamate norme imperative di legge;

Ritenuto che, alla luce di tali argomenti, l'appello del Comune di Castelvetrano va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e che l'appellante soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo:

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Conferma la sentenza n° 643/2011, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Marsala in data 11/11/2011.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado, che liquida in Euro 6.615.00 per compensi, oltre oneri di legge.

Così' deciso in Palermo, in data 22/05/2014

IL CONSIGLIERE EST.

Antonio Civitelli

IL PRESIDENTE

Amelio

Il Funzionario Giudiziario
Anna Maria Penato

Anna Maria Penato

Depositato nella Cancelleria
Sezione Lavoro della Corte di
Appello Palermo. 7 LUG 2014
Oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Penato

Anna Maria Penato

AVVOCATO
SALVATORE GIACALONE
Via Vito Falco, 2/C Int. F
Tel./Fax 0923/714384
PEC: avvocato.giacalone@pec.it
91025 MARSALA

FULVA CANTONE ^{SINDACO} CONFERENTE DEL TRIBUNALE
NAIALE + SEGRETARIO + AN. CASINE
13/11/14

(Acc)

Marsala, 12 Novembre 2014

ILL.MO SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO
SEDE

PEC: protocollo@pec.comune.castelvetroano.tp.it

**OGGETTO: CARADONNA SIMONE MARCELLO / COMUNE DI
CASTELVETRANO:**

**SENTENZA CORTE D'APPELLO DI PALERMO SEZ. LAVORO
N. 1046 DEL 7.7.14 DI CONFERMA DELLA SENTENZA
TRIBUNALE GL DI MARSALA N. 643 DELL'11.11.11:**

RICORSO PER CASSAZIONE.

1

L'infondatezza del proposto gravame d'appello è stata ritenuta dalla Corte d'Appello Sez. Lavoro di Palermo nell'assunto che l'art. 2 del contratto individuale di lavoro stipulato *inter partes* il 28.6.07 [nella parte in cui prevede una rescissione unilaterale ed anticipata dell'incarico dirigenziale ad insindacabile giudizio del Sindaco] sarebbe nullo per contrarietà a norme imperative, atteso che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 165/01, la revoca dell'incarico dirigenziale è prevista tassativamente per il "mancato raggiungimento degli obiettivi" ovvero per "l'inosservanza delle direttive", imputabili al Dirigente.

Al riguardo, si osserva tuttavia come solo con l'art. 40 comma 1 lett b) D.Lgs. 27.10.09 n. 150 e ss.mm.ii, che ha inserito il comma 1/ter all'art. 19 D.Lg. n. 165/01, il legislatore, innovando, ha ora stabilito che "Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo".

Ne consegue, dovendone essere esclusa la natura di legge di interpretazione autentica e tenuto conto del generale principio di irretroattività della legge, come appaia oltremodo dubbio che la norma in esame possa essere applicata al rapporto in questione interamente svoltosi sotto la vigenza della normativa precedente (la revoca dell'incarico è del 31.7.09), normativa che, comunque sulla base di una clausola negoziale espressamente accettata dal Dirigente nominato, può concludersi contemplasse allora la fattispecie della revoca *ad nutum*.

*

AVVOCATO
SALVATORE GIACALONE
Via Vito Falco, 2/C Int. F
Tel./Fax 0923/714384
PEC: avvocato.giacalone@pec.it
91025 MARSALA

Per altro verso, non convince la tesi della nullità della clausola negoziale controversa.

Ed invero, intesa la nullità come una forma di sanzione per la tutela di un interesse generale (che tiene conto cioè di una situazione generalizzata o generalizzante di abuso e colpisce quindi il contratto, o singole clausole, in considerazione della loro dannosità sociale), l'interesse generale, in specie, appare soddisfatto piuttosto concedendo al soggetto tutelato un'azione per rimuovere gli effetti del contratto e, in definitiva, rimettendo ad esso, che in concreto potrebbe avere la sua convenienza a tenerlo fermo, la decisione se lasciare in vita il rapporto.

Così ragionando, va rilevato, avuto riguardo alla fattispecie in esame, come il *Caradonna* non abbia mai impugnato la dedotta disposizione contrattuale al fine di ottenerne un'eventuale declaratoria di invalidità, sì che la stessa può dirsi aveva tra le parti efficacia vincolante [anche dal recente pronunciamento del Giudice Penale, che ha escluso la riconducibilità a fattispecie di reato della condotta del Sindaco, vanno latamente tratti argomenti a fondamento della legittimità della revoca controversa].

2

In ragione della sua esecutività *ope legis*, la sentenza è stata in atti eseguita da codesta Amministrazione, ciò che ha contemplato un esborso in termini monetari (compreso il pagamento delle spese processuali) di circa 40 mila Euro (somma perciò ripetibile in caso di accoglimento dell'eventuale ricorso per cassazione).

*

Il termine (lungo) per la possibile proposizione del ricorso per cassazione scade il prossimo 7 Gennaio 2015 (6 mesi dal deposito della sentenza), non vigendo in materia la regola della sospensione feriale dei termini processuali, salvo che la sentenza stessa (anche se ormai mancano meno di 60 giorni alla scadenza del predetto termine) fosse per essere notificata (circostanza a tutt'oggi non occorsa).

Alla stregua delle argomentazioni tutte suesposte, si rimane in attesa della decisione, che codesta Amministrazione vorrà tempestivamente far conoscere in ordine alla proposizione o meno di ricorso per cassazione avverso la cit. sentenza Corte d'Appello di Palermo Sez. Lavoro n. 1046 del 7.7.14.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Avv. Salvatore Giacalone



Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetrano

Ufficio Legale e Contenzioso

Piazza Umberto I°, 5
Tel. 0924-909210 / 0924-909257

91022 Castelvetrano (Tp)
Telefax: 0924-904244

Apertura al pubblico:

- Apertura al pubblico: il lunedì e il mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 previo appuntamento

Coordinatore Avv. Francesco Vasile

E.mail: fvasile@comune.castelvetrano.tp.it

Pec: fvasile@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: CARADONNA Avv. Simone Marcello / Comune di Castelvetrano – Ricorso per Cassazione – Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1046 del 7/7/2014 – Rif. missiva Pec. Avv. Salvatore Giacalone del 12/11/2014 – Conferenza di servizio del 19/11/2014.

Pregiatissimo Signor Sindaco

SEDE

~~~~~

Con riferimento alla missiva dell'Avv. Salvatore Giacalone, legale esterno nominato dall'A. C. in sede di gravame avverso la decisione del Tribunale di Marsala n. 643/2011 (deliberazione di G.M. n. 24 del 26/01/2012), con la quale lo stesso, nel relazionare in ordine alla decisione resa dalla Corte di Appello di Palermo, ha ritenuto sussistenti profili di ricorribilità in Cassazione sotto duplici profili normati dall'art. 360 cpc, con possibilità di annullamento della decisione da ricorrere e conseguente recupero delle somme pagate dall'Ente in esecuzione dei due giudizi già definiti, si rappresenta che quanto argomentato dal Professionista, non attenendo a profili di merito, risulta sindacabile in sede di legittimità mediante il suggerito rimedio da attivare previa nomina del medesimo difensore il quale ha esaminato la vicenda, permanendo, peraltro, le medesime condizioni in ordine al carico di lavoro dello scrivente ufficio, sì come già in precedenza evidenziato dalla Collega, Avv. Daniela Grimaudo, con nota prot. n. 100/leg del 24/01/2012, che si allega in copia.

Cordialità.

Avv. Francesco Vasile

AVVOCATO  
SALVATORE GIACALONE  
Via Vito Falco, 2/C Int. F  
Tel./fax 0923/714384  
PEC: avvocato.giacalone@pec.it  
91025 MARSALA

(ALL. F)

PARCELLA PRO-FORMA

D.M. 10.3.14 N. 55:

GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE:

VALORE INDETERMINABILE (CON RIDUZIONE DEL 25%)

|                                   |      |                 |
|-----------------------------------|------|-----------------|
| Spese (*)                         | Euro | <u>2.000,00</u> |
| SubTotale                         |      | 2.000,00        |
| <br>                              |      |                 |
| Fase di studio della controversia |      | 2.049,37        |
| Fase introduttiva del giudizio    |      | 1.588,12        |
| Fase decisionale                  |      | <u>1.065,00</u> |
| SubTotale                         |      | 4.702,49        |
| <br>                              |      |                 |
| CAP 4%                            |      | 188,10          |
| [Totale imponibile Euro 4.890,59] |      |                 |
| IVA 22%                           |      | <u>1.075,93</u> |
| TOTALE EURO                       |      | 7.966,52        |

[Trattasi di importo forfettario presunto (che tiene conto del contributo unificato di Euro 1.036,00; del contributo integrativo di Euro 200,00; della marca diritti forfettari di notifica di Euro 27,00; e della marca diritti di notifica di Euro 2,58), fatto salvo il rimborso a piè di lista].

Avv. Salvatore Giacalone





(ALG)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
DELL' ATTO DI NOTORIETÀ**

Il sottoscritto *Avv. SALVATORE GIACALONE*, nato a Marsala, in data 5.4.1962, C.F.: GCL SVT 62D05 E974Q, mail-pec: avvocato.giacalone@pec.it, con studio in Marsala nella via Vito Falco n. 2/c Int. F, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

**DICHIARA**

- 1) Di essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e di essere in regola con i versamenti contributivi in favore del predetto Ente Previdenziale;
- 2) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente dichiarazione viene trasmessa all'Ufficio Legale del Comune di Castelvetro, corredata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, della fotocopia del seguente documento di identità del sottoscritto dichiarante al fine del conferimento dell'incarico di domiciliazione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione nel giudizio promosso dal Comune di Castelvetro contro Caradonna Simone Marcello.

Carta di identità n. AT0826146 rilasciata il 24.2.2011 dal Comune di Marsala.

Marsala, 1 Dicembre 2014.

Avv. Salvatore Giacalone

